

**VERBALE RIUNIONE UPI-ACI
PROBLEMATICHE APPLICATIVE IN MATERIA DI IPT
RILANCIO INIZIATIVE COMUNI
VIDEO-CONFERENZA DEL 31.01.2013**

Sono presenti

(presso la sede centrale ACI DSD):

dott.ssa Francesca Zampa (dirigente ACI- UNC); dott. Giorgio Brandi (dirigente ACI USP); dott.ssa Luisa Gottardi (UPI), dott.ssa Mara Schiavone; dott. Carlo Patti dott.ssa Flora Stamati dott.ssa Fabiola Mechelli (funzionari ACI UNC);

(presso l'Ufficio Provinciale ACI di Varese): dr Ferdinando Circosta Provincia di Varese, dott. Lucio Filiti (Direttore PRA Varese);

(presso l'ufficio provinciale ACI di Torino):

dott. Enrico Miniotti, dott.ssa Flavia Eandi (Provincia di Torino); dott. Vito Pepe (Direttore PRA Torino); dott.Russo (funzionario PRA Torino).

Scopo dell'incontro è quello di riprendere un proficuo confronto tra le parti necessario per gestire al meglio i rapporti e l'applicazione delle disposizioni in materia di IPT, approfondendo specifiche tematiche tecniche e promuovendo ogni iniziativa, nuova o sospesa, finalizzata ad assicurare un'applicazione dell'imposta coerente e tendenzialmente omogenea sul territorio.

Nel corso della video conferenza sono stati esaminati i seguenti argomenti:

1) AGEVOLAZIONI DISABILI: VENDITA ANTE DUE ANNI E RECUPERO DI INTERESSI E SANZIONI;	2
2) LEASING USATO	4
3) LIMITE MINIMO 30 EURO PER IL RECUPERO FISCALE EX L. 44/2012; APPLICABILITÀ DELLA NORMA ANCHE IN MATERIA IPT	5
4) FUSIONI/SCISSIONI SOCIETARIE E RELATIVA IPT	6
5) IVA sui compensi riscossione tributi.	8
6) CONTROLLI SUI COMMERCianti DI VEICOLI PER ESENZIONE MINI VOLTURE.	8
7) DOPPIO INCASSO COMPENSI ACI nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del DL 174/2012	9
8) RADIAZIONE DI VEICOLI PER ESPORTAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO NON INTESTATARIO AL PRA- UPI	9
9) CONSIDERAZIONI FINALI.....	10

Dall'analisi degli argomenti trattati è emerso quanto segue.

1) AGEVOLAZIONI DISABILI: VENDITA ANTE DUE ANNI E RECUPERO DI INTERESSI E SANZIONI;

PREMESSE

La questione oggetto dell'analisi verte sulla corretta applicazione dell'art. 1, c. 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sulla circolare ACI Prot. n. 9829/12 del 27.09.2012. Si tratta in sostanza della previsione del Legislatore di recupero delle agevolazioni d'imposta a favore del disabile, qualora il veicolo sia venduto prima dei due anni dall'acquisto. In particolare se nell'azione di recupero debbano essere richieste oltre l'imposta anche le sanzioni e gli interessi.

ANALISI

Il dr. Miniotti richiede preliminarmente che il testo della nota di cortesia (allegata alla circolare ACI Prot. n. 9829/12 del 27.09.2012) venga arricchito/integrato, specificando già nella nota quanto contenuto nel successivo avviso di accertamento, ossia le cause che comportano una deroga all'obbligo di procedere al recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L. 296/06.

Nella nota verrà quindi evidenziato che il disabile non è tenuto alla differenza di imposta nelle seguenti ipotesi:

- a. nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap;
- b. qualora la rivendita sia stata effettuata dall'erede che ha acquistato mortis causa il veicolo del disabile.

Con riferimento agli importi da richiedere in sede di recupero, sono state esposte le motivazioni che hanno indotto ACI a ritenere che non andassero applicati sanzioni ed interessi:

- è stato preso in considerazione innanzitutto il testo dell'art. 1, comma 37, che impone di rimborsare l'imposta non versata, senza prevedere il calcolo di interessi o sanzioni e ciò ha fatto ritenere che tali somme aggiuntive non andassero richieste in sede di recupero;
- in caso di omesso pagamento dell'IPT si applica in via generale la sanzione, pari al 30% dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. N. 471/97. In base a tale articolo l'importo a titolo sanzionatorio va richiesto ogni volta in cui colui che era tenuto al versamento non lo abbia effettuato, ma nel caso dei disabili non si rientra in tale fattispecie. Infatti il disabile nel momento in cui acquista il suo veicolo ha diritto di ottenere l'esenzione IPT e quindi non si rientra nella fattispecie elusiva di una norma che impone un versamento fiscale. L'IPT non è stata corrisposta perché ciò era consentito da una norma di legge, non perché vi è stato l'intento di eludere un obbligo tributario;
- nella "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" dell'Agenzia delle Entrate viene riportato l'obbligo, in caso di rivendita del veicolo agevolato nei due anni dall'acquisto, di corrispondere l'imposta non versata, senza alcun accenno a sanzioni e interessi;
- altro aspetto che è stato considerato nell'escludere l'applicabilità di sanzioni e interessi è la particolare tipologia di utenza interessata dall'attività di recupero.

L'UPI, pur condividendo le argomentazioni di ACI, ha sentito alcune Agenzie delle Entrate a livello locale per sapere come venissero gestiti i recuperi di IVA ed IRPEF per la medesima casistica. Questo per adottare un comportamento omogeneo fra i diversi soggetti pubblici che hanno come oggetto d'imposta il veicolo (Regione per la tassa automobilistica regionale; Agenzia delle entrate per l'IVA agevolata e l'Irpef). L'Agenzia delle Entrate di Torino ha chiarito che la fattispecie va considerata come "**decadenza dal diritto alle agevolazioni fiscali ex tunc**", il disabile che rivende il proprio veicolo nei due anni dall'acquisto decade dal diritto alle agevolazioni IRPEF E IVA e quindi deve corrispondere l'importo che avrebbe dovuto versare al momento della trascrizione del suo originario atto di acquisto, sul quale vengono calcolati sanzioni ed interessi.

Pertanto l'UPI ritiene di dover allinearsi con le stesse modalità adottate dall'Agenzia delle Entrate di Torino.

L'ACI, nel prendere atto dell'orientamento formulato dall'UPI, ha precisato al riguardo che potrebbe essere opportuno sentire un parere da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate visto che sul territorio sembrerebbero essere presenti orientamenti diversi da parte delle distinte direzioni locali dell'amministrazione finanziaria.

In attesa di sapere se l'UPI intende accogliere questa proposta di approfondimento, l'ACI esplicita la propria disponibilità a dare seguito al presente orientamento dandone informativa tramite gli usuali testi dispositivi (versione aggiornata del Testo Unico agevolazione disabili)

Conclusioni

L'elemento centrale dell'analisi non verte, pertanto, sulla valutazione della disabilità del soggetto passivo d'imposta (valutazione già risolta a priori), **ma sulla decadenza dal diritto ad agevolazioni fiscali varie al verificarsi di un evento specifico previsto dalla norma** (vendita del veicolo prima dei due anni).

Se il soggetto passivo d'imposta (disabile) vende il veicolo prima dei due anni si procederà al recupero dell'IPT oltre che delle sanzioni e degli interessi calcolati dalla data dell'atto di acquisto originario.

Fanno però eccezione eventi oggettivi quali: mortis causa o vendita del veicolo sulla base di nuovo certificato della commissione medica (che richiede per esempio altri dispositivi che l'attuale veicolo non ha)

Ciò non esclude che singole province che ritengono di discostarsi da tale orientamento possano, sulla base di specifiche indicazioni formali, disporre che non si proceda al recupero anche di interessi e sanzioni. L'ACI al riguardo ha precisato che potrebbe essere opportuno sentire un parere da parte della direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate.

A proposito di disabili è emerso incidentalmente la questione del limite dei 4 anni sulle quali ancora alcune province tornano a palesare perplessità. La dr.ssa Zampa ha voluto sottolineare come su aspetti tendenzialmente ormai consolidati come quello in esame, continuino ad affiorare in materia di agevolazioni per disabilità dubbi applicativi e orientamenti interpretativi di maggior favore nei confronti della categoria. La dr.ss Zampa citava al riguardo il dibattito che sta coinvolgendo la Provincia di Bologna in ordine alla possibilità di riconoscere tale agevolazione IPT nell'arco di un quadriennio sul modello prescritto esplicitamente dalla legge per IRPEF e IVA. Il dibattito di Bologna non è peraltro isolato, sintomatico forse di un'apertura da parte di alcune Province a dilatare i requisiti agevolativi dell'imposta.

Il tema comunque non è stato oggetto di specifica discussione con UPI trattandosi di una mera informativa generale.

A tal proposito si segnala che la questione è già stata sottoposta al MEF dalla Provincia di Torino in data 29/07/2011 prot. 651330, a cui il Ministero non ha mai dato risposta.

2) LEASING USATO

PREMESSE

La questione oggetto dell'analisi verte sulla destinazione del gettito IPT in caso di formalità presentata al PRA correlata ad operazioni di leasing (art. 91 Cds), in particolare sull'usato.

Il tutto alla luce della novità introdotta dal DL 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge n. 213/2012). L'art. 9 di tale legge modifica l'art. 56 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 prevedendo che la destinazione del gettito dell'imposta vada alla Provincia **dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo**

Il MEF è intervenuto in merito alla destinazione del gettito del tributo alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo (nota del 31 ottobre 2012, n. prot. 23970/2012 a firma del Direttore Dott. Paolo Puglisi), in risposta ad un quesito posto alle Associazioni Leasing e autonoleggio.

Più analiticamente la parte relativa alla locazione finanziaria prevede che:

.....

- Soggetto passivo dell'IPT nel caso di locazione finanziaria

Con riferimento, infine, al quesito concernente l'individuazione del soggetto passivo, nei casi in cui il veicolo sia stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria, bisogna sottolineare che la provincia destinataria del gettito dell'imposta deve essere individuata in quella ove è situata la sede legale o la residenza del locatario, ciò sulla base della considerazione che l'art. 91 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede che: "i motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestarlo della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A."

ANALISI

Nell'applicazione pratica delle formalità eseguite presso il Pubblico registro Automobilistico gli intenti del Legislatore e gli ulteriori chiarimenti del MEF non trovano però esatta corrispondenza.

Mentre nelle prime iscrizioni, l'annotazione del leasing finanziario (a favore del locatario) avviene con un'unica formalità, nelle trascrizioni di veicoli usati, le vigenti istruzioni fornite dal MEF (DM 18/05/95) in applicazione del DM 01/09/1994, non consentono di trascrivere una vendita con la contemporanea indicazione del locatario, ma obbligano ad effettuare la trascrizione della vendita alla società di leasing e solo successivamente, con altra pratica, è possibile annotare il locatario.

La conseguenza è che attualmente:

- Nel caso di leasing sul nuovo, il gettito IPT va alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo (locatario).
- Nel caso di leasing sull'usato, il gettito IPT va alla Provincia dove ha sede legale o residenza il venditore (società di leasing locante).

Dal punto di vista meramente formale la questione "appare" corretta, questo perché effettivamente la tassazione avviene da sempre con tale modalità (l'annotazione del leasing non è mai stata e non è soggetta ad IPT).

Il DM 01/09/1994 non prevede esplicitamente che nel contratto di leasing vengano presentate due formalità indipendentemente se sia trascrizione o prima iscrizione. Solo la modulistica ACI approvata con Decreto delle Finanze 18/05/1995 lo prevede esplicitamente (D.M. 1/9/1994 "Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico"). I moduli (le note) per la registrazione al PRA non contemplano in una unica nota lo spazio per venditore, società di leasing e locatario. Pertanto sul nuovo, cioè in caso di immatricolazione, si fa una nota di prima iscrizione unica, nella quale si indica sia la società di leasing che il locatario, e che corrisponde a come esce la carta di circolazione. In caso di trascrizione di veicolo usato al PRA, anche se la carta di circolazione esce unica come per il nuovo, l'ACI pretende due formalità separate (la voltura a favore del leasing - cod. 33 - e l'annotazione del locatario - cod. 87).

Quindi sorge un evidente paradosso che trova il presupposto nelle disposizioni di legge non sembrerebbe adeguarsi alle finalità del nuovo disposto di legge.

Cosa comporta ciò per il sistema Province? Un'evidente discrasia applicativa della destinazione del gettito dell'imposta e della pressione fiscale: nelle prime iscrizioni l'IPT applicata è quella relativa alla Provincia ove ha sede legale il soggetto passivo o residenza il locatario, nell'altra ipotesi di trasferimento di veicoli usati la Provincia beneficiaria è quella ove ha sede la società di leasing (con le tariffe in essa applicate); la Provincia, se diversa, ove ha residenza il locatario non beneficia nulla. In questa situazione riprende forma l'annosa questione del rischio dell'illecito spostamento del gettito sulle province autonome di Trento e Bolzano; province che, ancora oggi è bene ricordarlo, si ostinano a far pagare l'IPT fissa sull'atto soggetto ad IVA.

La valutazione secondo l'UPI va spostata sul piano sostanziale: la modifica della normativa sul gettito IPT non distingue tra nuovo ed usato; anche nel nuovo l'IPT non colpisce l'annotazione del locatario, ma la prima iscrizione in capo al proprietario società di leasing; non può essere una questione di non identica modalità burocratica in situazioni analoghe a spostare pretestuosamente il gettito disattendendo il legislatore; essendo le formalità di trascrizione della voltura al leasing e di annotazione del locatario, come detto, contemporanee, c'è modo di sapere subito chi sia il locatario e dove abbia la sede legale.

L'ACI ha quindi ribadito la necessità di un intervento chiarificatore da parte del Mef cui la questione è stata sottoposta e per conoscenza naturalmente anche all'UPI, da mesi. Tale necessità deriva principalmente dal fatto che un'eventuale modifica all'attuale impostazione (DM 01.09.1994) determina un minor gettito oltre degli emolumenti ACI anche dell'imposta di bollo per l'Erario (in misura di n. 2 imposte di bollo). A fronte, tuttavia, di tale perdurante stallo l'UPI (dr.ssa Gottardi) ha proposto di attendere ancora 30 giorni impegnandosi a sollecitare un intervento chiarificatore del MEF.

3) LIMITE MINIMO 30 EURO PER IL RECUPERO FISCALE EX L. 44/2012; APPLICABILITÀ DELLA NORMA ANCHE IN MATERIA IPT

PREMESSE

Si tratta di valutare l'adeguamento alla norma sulle somme ritenute di modesto ammontare e per le quali non si procede al recupero e al rimborso.

Le norme che riguardano gli importi minimi sono le seguenti:

- La normativa del 1999 (DPR 129/1999) è esattamente quella dei commi 10 e 11 dell'art. 3 della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, (*in lire trentaduemila.*)
- La normativa del 2002 (n. 289- art .25) stabilisce l'importo minimo *“non può essere inferiore a 12 euro”*
- La norma del 2006 (c. 168 art 1, n. 296) stabilisce la possibilità di regolamentare l'importo minimo. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

ANALISI

Parrebbe quasi che il legislatore abbia solo sostituito l'art. 25 della 289/2002 con la nuova norma della legge 16/2012,

Forse si intende che i regolamenti IPT debbano adeguarsi al max a 30 euro e al min a 12 euro.

CONCLUSIONI

Sta per essere inoltrata al Mef una specifica richiesta di parere il cui testo è stato già condiviso con UPI.

4) FUSIONI/SCISSIONI SOCIETARIE E RELATIVA IPT.

Quesito n. 1) applicazione della nuova normativa ex DPR 198/2012:

Premesse

Il D.P.R. 28-9-2012 n. 198, stabilisce che In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, **anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario** e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Secondo UPI il legislatore sembrerebbe voler considerare la seguente casistica:

FUSIONE PER INCORPORAZIONE O AL CONTRARIO LA SCISSIONE				
SOCIETA' A	→	SOCIETA' A	AGGIORNAMENTO MOTORIZZAZIONE	
			OBBLIGATORIO	
SOCIETA' B	FUSIONE per incorporazione		AGGIORNAMENTO PRA NON BBLIGATORIO	Se presenta formalità si applica IPT FISSA o IPT PROPORZIONALE?

FUSIONE				
SOCIETA' A	→	SOCIETA' C	AGGIORNAMENTO MOTORIZZAZIONE	
			OBBLIGATORIO	
SOCIETA' B	FUSIONE		AGGIORNAMENTO PRA NON OBBLIGATORIO	IPT PROPORZIONALE

Secondo ACI il Legislatore, nel citato DPR 198/2012, intende ricomprendere solo e unicamente i casi di trasformazione societaria che comportano una mera modifica della denominazione sociale ritenendo, quindi, che vi sia obbligo di trascrizione nei casi in cui, ad esempio, oltre alla denominazione cambia anche la Partita IVA della società, in quanto, in tali casi, cambia anche il soggetto giuridico.

Quesito n.2: IPT da applicare in caso di atto di fusione/scissione societaria (ad esclusione delle fattispecie ex DPR 198/2012)

Non è chiaro se per tali atti societari debba continuare ad applicarsi come già previsto e ribadito in recenti circolari (da ultimo circolare DSD/0012725/12 del 07.12.2012) l'IPT proporzionale, (considerandoli atti societari avente contenuto patrimoniale sulla cui base procedere ai trasferimenti di proprietà dei veicoli con relativa formalità effettuata al PRA -cod. 33-) oppure considerarli atti societari non avente contenuto patrimoniale, che continuano ad avere come effetto il trasferimento di proprietà dei veicoli con relativa formalità effettuata al PRA (cod. 33) ma applicando l'IPT fissa ai sensi della tabella allegata al Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/98. In alcuni casi, comunque, la Provincia nel proprio Regolamento IPT ha già disciplinato tale fattispecie prevedendo spesso l'IPT fissa (Mantova, Torino, Varese, solo per citarne alcune). Il dubbio allora si pone per quelle Province che nulla hanno disposto al riguardo nel proprio Regolamento.

CONCLUSIONI

In considerazione della delicatezza della questione si è deciso di sottoporla ad ulteriore approfondimento per ridiscuterne prossimamente.

5) IVA sui compensi riscossione tributi.

PREMESSE

Il comma 2 dell'art. 38 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con Legge 17.12.2012, n. 221, ha modificato con decorrenza dal 20 ottobre 2012 gli articoli 4 e 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 in materia di Imposta IVA assoggettando all'imposta il compenso per la riscossione dei tributi.

ANALISI

In base alla vigente convenzione (art. 2) all'ACI viene riconosciuto un compenso per la gestione e riscossione del tributo, ad oggi su tale compenso non risulta esservi applicata l'IVA.

CONCLUSIONI

L'ACI ha chiarito che la materia è stata oggetto di particolare analisi da parte della sua Direzione finanziaria anche con il supporto consulenziale specialistico. A breve verrà data informativa ufficiale dell'esito dello studio che, si è anticipato, escluderebbe l'obbligo in caso di compenso IPT di pagamento dell'IVA.

6) CONTROLLI SUI COMMERCianti DI VEICOLI PER ESENZIONE MINI VOLTURE.

E' stata richiesta da parte di UPI una procedura di controllo più semplice coerente con quanto a suo tempo concordato in sede di lavori di stesura dell'aggiornamento del Manuale operativo IPT.

In attesa dell'ufficializzazione del Manuale si richiamano i seguenti punti:

A) SE IN POSSESSO DEI CODICI RIFERITI AL COMMERCIO DI VEICOLI USATI: ATECORI 2002: 50.10.01 – ATECO 2007: 45.11.01 e 45.19.01
Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta procede al controllo del codice tramite le risultanze dell'archivio informatico della Camera di Commercio.
La verifica del codice determina la non necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le Province potranno richiedere al soggetto incaricato della gestione dell'imposta controlli mirati le cui modalità saranno concordate con lo stesso.
B) SE IN POSSESSO DI CODICI GENERICI RIFERITI AL COMMERCIO DI VEICOLI USATI , (esempio: 50.1; 50.01 - ATECO 2007: 45.1 e 45.11 e 45.19)
Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, se è l'A.C.I., non ricusa la pratica, ma deve effettuare il controllo sull'effettiva attività autorizzata (descrizione attività risultante dalla visura CCIAA) e laddove persistano dubbi deve verificare l'attività svolta dalla ditta presso: <ul style="list-style-type: none">- se commercio al dettaglio: il Comune dove ha sede l'attività.- se commercio all'ingrosso: la CCIAA dove è iscritto.

B) SE IN POSSESSO DI CODICI GENERICI RIFERITI AL COMMERCIO DI VEICOLI USATI , (esempio: 50.1; 50.01 - ATECO 2007: 45.1 e 45.11 e 45.19)

Se, invece, nella verifica della C.C.I.A.A. emerge che nella descrizione delle attività non è compreso il “commercio di veicoli”, la formalità viene riusata per insufficienza importi.

Il diritto all’esenzione IPT è riconosciuto **anche se** nella descrizione dell’attività di “commercio di veicoli” fosse assente il termine “usato”.

Le Province possono richiedere al soggetto incaricato della riscossione di effettuare controlli a campione per verificare l’autorizzazione a vendere beni “usati” (art. 126 del R.D. 18/06/1931 n. 773). Le modalità di effettuazione di tali controlli sono concordati tra le parti.

7) DOPPIO INCASSO COMPENSI ACI nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del DL 174/2012

PREMESSE:

A seguito dei controlli effettuati, sui rimborsi del mese di ottobre 2012 e successivi in relazione, all’art. 9 del DL 10 ottobre 2012, n. 174 (destinazione del gettito a favore dell’acquirente e non del venditore) è emersa un’anomalia. In occasione di RIMBORSI su formalità presentate; rimborsi effettuati al lordo e non al netto dei compensi a carico delle province.

Si rammenta che ai sensi della vigente convenzione l’Ufficio provinciale ACI competente per territorio, deve rimborsare la somma dovuta, al netto del compenso ACI, [convenzione ACI 2010-2014 art. 6 c. 5].

ANALISI/CONCLUSIONE:

Il dott. Brandi ha riferito che il fenomeno è stato circoscritto al breve arco temporale ricompreso dal giorno 11 ottobre al 4 novembre 2012. Infatti, in tale periodo, le procedure automatizzate PRA non erano state completamente rese conformi alle recentissime novità introdotte dal DL 174/2012, non riuscendo a controllare, sempre, l’esatta attribuzione della IPT alla Provincia competente. Pertanto, in taluni casi, la IPT è stata erroneamente versata alla Provincia del soggetto venditore. Nel rimborsare tale IPT, talvolta, gli Uffici Provinciali ACI (sotto pressione per le importanti novità introdotte dal citato DL) possono avere commesso l’errore operativo di trattenere, impropriamente, il compenso IPT. Su richiesta della singola Provincia che, tramite la procedura RIP (accessibile dal Portale dei servizi IPT), può rilevare tali errori, l’omologo Ufficio Provinciale provvederà a reintegrare gli importi erroneamente trattenuti. Dal 5 novembre 2012 le procedure sono state ulteriormente ottimizzate e, quindi, il controllo sulla corretta attribuzione della IPT è stato nuovamente assicurato dai sistemi ACI.

8) RADIAZIONE DI VEICOLI PER ESPORTAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO NON INTESTATARIO AL PRA-UPI

PREMESSE

L’Upi espone quanto segue.

Nel caso di radiazione del veicolo per esportazione all'estero da parte del proprietario non intestatario al P.R.A deve essere presentato il titolo ai sensi dell'art. 103 del Codice della strada. Nel caso in cui dal titolo (atto di vendita) risultasse che il venditore non è l'intestatario al PRA, si deve valutare se e come la Provincia possa procedere al recupero dell'I.P.T.. Il pagamento dell'IPT dovrebbe essere una precondizione, perchè altrimenti le Province non riuscirebbero più a recuperarla (quando c'è uno che si dichiara proprietario, hai già un soggetto che o è nullatenente oppure vuole appositamente non trascrivere a suo nome per non pagare l'imposta, sempre che sia l'effettivo proprietario, e non un prestanome).

Inoltre l'acquisto con il 2688 si perfeziona solo con l'usucapione abbreviata triennale, ma nel caso di radiazione per esportazione non c'è nemmeno questa remora perchè il veicolo se ne va all'estero facilmente a nome ancora di altri e se ne perdono le tracce (comunque, una volta targato all'estero vallo a recuperare).

Anche coinvolgendo entrambi i soggetti, cioè il venditore 2688 e l'acquirente, recuperare a posteriori resterebbe un'attività precaria: sul venditore si è già detto, ma rivolgersi all'acquirente ¹ (che è poi chi esporta, o tratta con chi esporta dopo la radiazione) non cambierebbe la situazione, poichè l'acquirente di norma è un soggetto residente all'estero, il più delle volte straniero (persona fisica o giuridica) e anche l'acquirente fosse italiano o società italiana o straniero soggiornante il tentativo di recupero sarebbe sempre oneroso e incerto, con il rischio di contenzioso, mentre con la cennata precondizione "o paghi l'IPT o niente radiazione" non ci sono strascichi.

ANALISI

Rinviata alla prossima riunione

9) CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso dell'incontro e dell'esame delle diverse tematiche è emersa ripetutamente l'esigenza di un impegno comune per assicurare una maggiore omogeneità applicativa dell'imposta pur nel rispetto dell'autonomia dispositiva di ciascuna realtà provinciale. Come già anticipato, la pubblicazione del Manuale operativo IPT terminato nel 2010 ma mai formalmente diffuso rappresenta un primo importante step. Parimenti la stesura di un Regolamento provinciale - base di riferimento per tutte le Province.

Le parti concordano su entrambe le proposte e si impegnano a definirne i tempi di avvio e completamento.

La riunione si conclude alle ore 13,30.

¹ *L'acquirente che compera da un proprietario non intestatario è già di per sé un soggetto "anomalo"*